

COMUNE DI PINZOLO



PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

- FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL
POLO SCOLASTICO D PINZOLO

APPALTO A MISURA - AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL
PREZZO PIÙ BASSO

CAPITOLATO D'ONERI

Pinzolo, 28 Agosto 2018

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Remo Maturi)

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura, franco polo Scolastico di Pinzolo in Via della Pace, 10 a Pinzolo, di prodotti per la pulizia.

Sono compresi nell'appalto le seguenti lavorazioni ed adempimenti amministrativi: Carico, trasporto e scarico, presso il Polo Scolastico di Pinzolo, dei prodotti di pulizia comprensivi delle **schede tecniche e dati sicurezza relative ai prodotti forniti.**

Art.

2

Ammontare dell'appalto

L'Importo complessivo, a base d'asta, della fornitura del materiale, ammonta ad € 4.17,00 + IVA

Detto importo comprende le spese di carico, trasporto, scarico, le certificazioni richieste, schede tecniche dei prodotti, necessario per dare la fornitura completa a regola d'arte.

L'affidamento della fornitura avverrà a trattativa privata, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove questa risulti congrua per l'Amministrazione comunale.

Art. 3

Prestazioni richieste e garanzie sui prodotti

La fornitura dovrà corrispondere per caratteristiche ai requisiti tecnici minimi del capitolato di fornitura, a quant'altro offerto in sede di gara ed eventualmente ai campioni forniti per la verifica di conformità dell'offerta di capitolato. Il Committente effettuerà verifiche e controlli anche a fornitura avvenuta.

Qualora il Committente rifiuti quanto fornito, perché dagli accertamenti risulta che per qualità, confezionamento o altro, non è conforme alle caratteristiche tecniche minime ed alle condizioni di capitolato o è diverso da quanto offerto, l'aggiudicatario a sua cura e spese dovrà sostituirlo entro 15 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione con altro che soddisfi le condizioni prescritte.

Art. 4

Stipula del contratto

Ai sensi della art. 39 ter, comma 1 bis della L.P. 23/90, la stipula del contratto avverrà per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, con emissione dell'Ordine di Acquisto generato dal sistema telematico.

Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo all'Amministrazione appaltante all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma

1 dell'articolo 15 della L.P. 23/1990. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente.

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990.

Art. 5

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore o, nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico, la presentazione dell'offerta, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, o, nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico, con la presentazione dell'offerta, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato e, per quanto non disciplinato dallo stesso, dalle Condizioni Generali di Contratto e dal capitolato Tecnico allegati al Bando ***“prodotti e Macchinari per Pulizia, prodotti ed Elettrodomestici per la Cura Personale e Pulizia”*** pubblicato sul ME_PAT, Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento

Art. 6

Termine per la consegna

La consegna del materiale corredato dalla documentazione necessaria, dovrà avvenire, entro il termine perentorio dei **30gg**, previa aggiudicazione definitiva, dall'**Ordine di Acquisto**.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto quando l'appaltatore, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, non si comportasse in modo da non assicurare l'ultimazione della fornitura nel termine contrattuale.

Art. 7

Sospensioni e proroghe

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in contratto. Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze sopravvenuti, incontri difficoltà nell'allestimento della fornitura, tali da far prevedere ritardi, può chiedere al Comune di Pinzolo adeguata proroga, mediante domanda motivata. Il Comune di Pinzolo può concedere la proroga da esso riconosciuta giustificata, in relazione alla gravità delle cause non imputabili al Fornitore e all'interesse del Comune di Pinzolo stesso. Per proprie esigenze il Comune di Pinzolo, può sospendere l'esecuzione del contratto fissando nuovi termini, essendo tale facoltà compresa e compensata nel prezzo contrattuale. La proroga dei termini e la sospensione dell'esecuzione del contratto esonera, nella sua durata il Fornitore dalle penali previste dall'art. 9.

Art. 8
Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del materiale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale giornaliera **dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9
Anticipazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 23/1990, per la fornitura in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

Art. 10
Pagamenti in acconto e saldo

Come previsto dall'art. 6 della L.P. 23/1990, e dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, il pagamento avrà luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione, con visto fattura, previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore e della regolare esecuzione del servizio prestato.

Il pagamento della rata a saldo avrà luogo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previe verifiche di Legge.

Art. 11

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 12
Autotutela contrattuale e risoluzione per mancato rispetto dei termini.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'amministrazione comunale con deliberazione della giunta e determinazione del dirigente del servizio competente, può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la stessa appaia di utilità per l'amministrazione appaltante.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta Comunale, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 13

Definizione delle controversie

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'amministrazione appaltante e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell'art. 5 del D.P.G.P. 22/05/1991 n.10-40 Leg.23/1990 sottoponendole ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del presidente, per metà dall'amministrazione comunale e per metà dalla controparte.

Il presidente è nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal presidente del tribunale del foro competente.

Gli arbitri di nomina del Comune sono scelti tra esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitoli e dai contratti si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2006.

disposizioni in merito alle variazioni, in più o in meno, delle quantità delle prestazioni richieste, che vanno calcolate sull'intero ammontare della fornitura.

Art. 14

Qualità e accettazione di materiali in genere

- tutti i beni chimici devono essere esenti da formaldeide e comunque conformi alle disposizioni che rimandano al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tutti i beni appartenenti alla categoria chimici devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 26 aprile 1983 n.136 “Biodegradabilità dei detergenti sintetici” e alle disposizioni al D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 in relazione alle limitazioni dell’uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo;
 - l’etichetta deve essere formulata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 1272/2008 e s.m.i. relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Devono essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 che richiama espressamente le indicazioni previste dal Regolamento 648/2004 relativo ai detergenti. Restano applicabili le prescrizioni sull’etichettatura contenute nella legge 136 del 1983 relativa alla biodegradabilità dei detergenti sintetici;
 - l’etichetta dei beni chimici deve almeno riportare: nome del bene, presentazione del bene, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc. CEE 89/542 – Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di bene in peso o in volume), il responsabile dell’immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore all’atto della prima fornitura dei beni chimici il fornitore provvederà alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Le schede di sicurezza, elaborate nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II del Regolamento 1907/2006 e s.m.i. conterranno le seguenti sezioni: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa, identificazione dei pericoli, Composizione/informazioni sugli ingredienti, misure di primo soccorso, misure antincendio, Misure in caso di rilascio accidentale, Manipolazione e immagazzinamento, controllo dell’esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione, altre informazioni;
- tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia;
- tutti i beni monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l’aggiornamento al DM 21.3.1973.

IL TECNICO
Geom. Remo Maturi